

## **DCO 559/2015**

**Implementazione del processo di voltura  
contrattuale nell'ambito del Sistema  
Informativo Integrato (SII) per il settore  
del gas naturale**

**Osservazioni e proposte Anigas**

*Milano, 23 dicembre 2015*

## **Premessa**

Anigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni relativamente al documento di consultazione DCO 559/2015 (di seguito DCO) con il quale l'Autorità - nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII) per il settore del gas naturale - ha presentato le proprie proposte in merito al processo di voltura per il settore del gas naturale.

## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Anigas ha sempre segnalato come critica la mancanza nel settore del gas naturale di una disciplina ad hoc per la fattispecie della voltura. Pertanto non può che accogliere con favore l'intenzione dell'Autorità di regolare tale processo.

In tal senso si ritiene che l'Autorità debba tenere in debita considerazione, al fine di garantire una implementazione ottimale del SII, tutte le specificità del settore gas.

Per quanto riguarda la rilevazione del dato di misura effettivo si sottolinea come nel settore del gas naturale sia ancora in corso il programma di roll out per l'installazione e messa in servizio dei GdM, con particolare riferimento ai GdM G6-G4. Come si evince dagli esiti dell'indagine conoscitiva compiuta dalla stessa Autorità in materia di fatturazione (Allegato A alla delibera 440/2015/E/com) solo una parte trascurabile di clienti finali di piccole dimensioni risulta dotata di misuratori elettronici, mentre il resto dispone di apparati di misura tradizionali, molto spesso collocati all'interno dei fabbricati e pertanto non accessibili in assenza di titolari o di altre persone autorizzate.

In questo contesto di scarsa efficacia delle letture fisiche, determinata dalla presenza ancora fisiologicamente significativa di contatori tradizionali inaccessibili, il ricorso alle autoletture da parte dei clienti finali consente di sopperire alla scarsa presenza di letture effettive.

Si precisa inoltre che, in considerazione del fatto che il SII dovrebbe fungere da "facilitatore" nello scambio di informazioni tra gli operatori della filiera, sia opportuno che ogni eventuale coinvolgimento dello stesso a livello di singolo processo venga opportunamente valutato al fine di minimizzare gli impatti per gli operatori coinvolti. In tale ottica, si evidenzia come la previsione di una gestione a "doppio binario" potrebbe comportare un incremento della complessità per il sistema, pertanto il ricorso a tale tipo di gestione, quando indispensabile, dovrebbe essere limitato ad un tempo minimo indispensabile.

Con particolare riferimento alla definizione della disciplina inerente la prestazione di voltura, Anigas rileva la necessità che venga distinta la voltura “ordinaria” da quella “mortis causa” e “incorporazione/scorporazione societaria” (questi ultimi, peraltro, non comportano l’azzeramento del progressivo consumi). Inoltre, si ritiene opportuno che venga approfondita la fattispecie inerente i casi – se pur residuali – in cui i clienti finali NON morosi hanno la possibilità di ricontrattualizzare la fornitura da FUI/FDD alla stessa società di vendita ma sul mercato libero.

In merito ai corrispettivi, si auspica che venga avviato un procedimento finalizzato alla definizione di un unico prezzo nazionale – differente a seconda che la prestazione di voltura richieda l’intervento dell’impresa di distribuzione per la rilevazione dal dato di misura - che verrebbe applicato da tutti i distributori, come già accade per le prestazioni di attivazione e disattivazione della fornitura.

Relativamente alla proposta inerente la possibile entrata in vigore, Anigas non ritiene percorribile la data del 1° luglio 2016 in quanto, nonostante il processo in esame sia stata già testato e sviluppato nel settore elettrico, le specificità ed i processi del settore del gas naturale rendono necessaria una adeguata fase di preparazione dei sistemi finalizzata da un lato a consentire gli adeguamenti necessari e ad assicurare la massima affidabilità del SII e dei colloqui con gli operatori coinvolti (in numero decisamente maggiore rispetto al settore elettrico e in moltissimi casi anche diversi) e, dall’altro, minimizzare gli eventuali impatti negativi in termini di qualità del servizio offerto al cliente finale.

Tale fase preparatoria inoltre potrà essere avviata solamente a valle della definizione di un quadro regolatorio certo, al termine di un opportuno processo di consultazione e definizione delle specifiche tecniche da parte del Gestore del SII (Acquirente Unico) e a valle di un’idonea fase di test che coinvolga tutti gli operatori.

Inoltre nei primi sei mesi del 2016, sia gli operatori coinvolti sia il SII saranno impegnati all’implementazione e adeguamento dei propri sistemi per la centralizzazione e messa a disposizione dell’Anagrafica Annuale e dell’Anagrafica mensile ai sensi del Testo Integrato Settlement Gas la cui gestione passerà al SII dal 1° luglio 2016.

Per tali ragioni, alla luce delle necessità di chiarimento sui processi e di definizione delle regole del disegno generale espresse anche nei successivi paragrafi, si propone che sia definito il nuovo quadro normativo e in base a tale quadro, siano definiti i tempi per la graduale implementazione di tutti i processi che riguardano il SII.

## OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

### **S1 Osservazioni sugli aspetti generali del processo**

***Si intravedono particolari criticità nel flusso descritto? Quali ulteriori informazioni o controlli sarebbe opportuno prevedere in relazione all'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza?***

***Si condivide quanto illustrato al punto 2.10?***

Anigas rileva criticità in merito ai controlli che il distributore dovrebbe effettuare nell'arco di tempo tra la comunicazione del SII ("entro il secondo giorno lavorativo antecedente il termine ultimo per l'attivazione dei SUI") e l'attivazione dei SUI sia in termini di oneri gestionali sia in termini di tempistiche ristrette. A ciò si aggiunge la mancanza di esplicite regole di priorità da applicare nel caso in cui sullo stesso PdR pervengano più prestazioni.

Inoltre, andrebbe chiarito che se il PdR oggetto di richiesta di voltura é in regime di ultima istanza (FUI/Default), il buon esito di tale richiesta deve avere come conseguenza l'uscita del PdR da tale servizio.

***Con riferimento al punto 2.11, si ritiene opportuno prevedere un obbligo di disattivazione del PdR?***

In caso di non accettazione da parte della controparte commerciale della richiesta di voltura accompagnata da una cessazione amministrativa e da un comportamento passivo del precedente cliente finale, Anigas riconosce il possibile dispiegarsi delle criticità delineate al par. 2.11 del DCO: il cliente preesistente continua a essere contrattualmente titolare della fornitura energetica, pur avendo il venditore ricevuto documentazione da un altro cliente della legittimità all'occupazione dell'unità immobiliare del PdR in oggetto.

L'attivazione dei SUI sul vecchio cliente finale sembrerebbe tuttavia non percorribile in quanto quest'ultimo – nel caso abbia abbandonato l'immobile sul quale risulta essere titolare del diritto di occupazione un altro soggetto - continuerebbe a ricevere fatture per consumi non più di sua competenza a tempo indeterminato, nel caso in cui il nuovo "utilizzatore" non si facesse parte attiva per sanare la situazione e, d'altra parte, lo strumento principale per difendersi, ossia richiedere la disattivazione del PdR, potrebbe in molti casi non risultare efficace poiché in caso di misuratore inaccessibile il nuovo utilizzatore avrebbe tutto l'interesse a non consentire l'accesso per effettuare la chiusura.

D'altro canto, la previsione di introdurre un obbligo di disattivazione esporrebbe l'esercente al rischio di sospendere la fornitura a un cliente sostituendosi illegittimamente a eventuali accordi tra due soggetti privati che in quanto tali non sono conoscibili né prevedibili. Ciò senza considerare le difficoltà del distributore, già ampiamente sperimentate nel processo delineato dal TIMG sulla morosità, della sospensione della fornitura senza il consenso del cliente. Per tale motivo, non si condivide l'ipotesi di disalimentazione della fornitura "d'ufficio".

Anigas ritiene pertanto necessario che venga approfondita l'opportunità che il SUI sia attivato con riferimento al nuovo cliente finale che ha richiesto la voltura, ferma restando la possibilità per tale cliente di richiedere poi uno switch seguendo le procedure già regolamentate.

***Si condivide quanto illustrato ai punti da 2.12 a 2.16? Quali altri dati dovrebbe contenere la comunicazione di voltura e perché?***

Non si condividono le proposte in merito ai dati inerenti la comunicazione di voltura in quanto si riterrebbe preferibile, in continuità con quanto accade nella prassi operativa odierna, prevedere che venga preso come riferimento l'attuale flusso A01 relativo all'attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla delibera 40/14.

Con particolare riferimento alle informazioni indicate alla lettera c) del par. 2.12 si segnala un errore nell'indicazione del "cliente titolare del punto": il nome e il cognome dovrebbero riferirsi al cliente entrante che ha richiesto la voltura. Pertanto si chiede di far riferimento al "cliente finale" oggetto dell'attivazione contrattuale come riportato correttamente alla lettera b).

Con riferimento alla data di decorrenza della richiesta di voltura, si condivide che tale tempistica deve essere coerente con le tempistiche minime di aggiornamento del RCU pari a due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di voltura, pena l'inammissibilità della richiesta.

In tema di verifica di ammissibilità della comunicazione di voltura inoltrata al SII, si ritiene inoltre necessario precisare che il SII dovrà svolgere tutti gli opportuni controlli, compresi quelli inerenti la congruità tra categoria d'uso, prelievo annuo e classe di prelievo ai sensi della delibera 229/12 in tema di Settlement gas. Attività oggi effettuate dal distributore. Ciò in quanto il RCU è già in grado di recepire i dati funzionali alla determinazione del profilo di prelievo, incluso il consumo annuo;

pertanto, non si ritiene efficiente la proposta – delineata nel DCO – di non includere l’aggiornamento di tali dati attraverso il SII e demandarlo, eventualmente, alle comunicazioni bilaterali tra distributore e utenti, creando così un doppio binario.

In aggiunta a quanto sopra evidenziato, Anigas ribadisce l’opportunità di approfondire ed eventualmente definire una “*matrice di compatibilità*” da applicare nei casi in cui sullo stesso PdR pervengano più prestazioni e queste risultino in corso alla data di verifica della voltura. Difatti, si rileva che il distributore – una volta ricevuta una richiesta di voltura – dovrà inoltre verificare se su quel PdR esiste una “*pratica in volo*” e decretarne la priorità sulla base di criteri predefiniti, tali da introdurre elementi di certezza nel processo.

## **S2 Osservazioni sul tema della misura**

***Si condivide quanto illustrato al paragrafo 2.21? Si ritiene opportuno prevedere come obbligatoria la lettura da parte del personale dell’impresa di distribuzione per attivazione contrattuale in caso di mancata accettazione della voltura da parte della preesistente controparte commerciale?***

Anigas ritiene opportuno che, con riferimento ai punti di riconsegna dotati di un gruppo di misura non “smart”, in via prioritaria venga prevista l’opportunità di avvalersi della rilevazione del dato di misura tramite autolettura del cliente finale entrante.

Come già espresso nelle Osservazioni di Carattere Generale, si auspica inoltre l’individuazione di un prezzo unico nazionale valido per tutti i distributori. Si può valutare eventualmente una differenziazione solo per distinguere i casi in cui la voltura richieda o meno l’intervento dell’impresa di distribuzione per la rilevazione del dato di misura.

In aggiunta, ai sensi della regolazione qualità commerciale del servizio di distribuzione gas, la voltura è una delle prestazioni soggette a preventivo rapido, di conseguenza il venditore deve essere posto nelle condizioni di dare immediatamente al cliente finale un’informazione esatta in merito al costo della prestazione richiesta. Attualmente tale prestazione potrebbe essere quotata nel prezzario della singola impresa di distribuzione, pubblicato sul sito internet dell’operatore.

Nel caso di rilevazione del dato di misura da parte delle imprese di distribuzione, inoltre, appare molto critica la proposta di affidare ai distributori il compito di fissare l’appuntamento con il cliente finale nei casi di PdR inaccessibili. Si evidenzia che ciò creerebbe delle difficoltà

operative in termini di adeguamento dei processi interni degli operatori infrastrutturali, che non sono organizzativamente strutturati per far fronte a tale previsione in virtù delle numerosissime richieste di voltura annualmente gestite.

D'altro canto, si rilevano criticità anche nel caso di fissazione dell'appuntamento a carico del venditore, non essendo disponibile sul SII l'agenda on line di tutti i distributori.

Al riguardo, inoltre, è opportuno individuare regole certe per trattare i casi di mancata esecuzione della lettura, ad esempio a causa di assenza del cliente finale; peraltro, si ritiene che la data di decorrenza della voltura debba essere coerente con la data di effettiva esecuzione della lettura, se questa è validata in tempo utile.

### ***Si condivide il termine ultimo fissato al paragrafo 2.22?***

Per quanto concerne l'eventuale autolettura del cliente finale, acquisito che tale dato sarà trasmesso al distributore secondo le modalità e i flussi standardizzati ai sensi delle attuali Determine, si ritiene opportuno che tale autolettura sia identificabile attraverso l'applicazione di un *flag* atto a qualificarla come dato relativo ad una voltura. Nello specifico, Anigas ritiene opportuno un affinamento della prestazione TAL ("Trasmissione flusso autoletture"), flusso 0050 ("trasmissione dall'utente al distributore").

Con riferimento all'eventuale esecuzione di una lettura da parte del distributore, si condivide la previsione di rendere obbligatoria tale lettura per attivazione contrattuale in caso di mancata accettazione della voltura da parte della preesistente controparte commerciale (vale a dire nel caso di cambio di fornitore con contestuale voltura) assimilandone però le logiche a quanto previsto per il processo di switching.

In termini di efficienza si ritiene opportuno confermare che, in questi casi in cui è necessaria una lettura da parte dell'impresa di distribuzione, e nell'indisponibilità di una lettura effettiva validata entro il termine per la trasmissione del dato di misura, il distributore possa fornire una stima.

Con riferimento alla tempistica proposta al punto 2.22 del DCO, Anigas rimanda alle risposte dei singoli associati.

### **S3. Osservazioni sul tema delle conseguenze su Settlement gas e sui bilanci provvisori.**

***Si è favorevoli all'introduzione della comunicazione dal SII a favore del RdB e dell'impresa di trasporto connessa in caso di modifica dell'associazione PdR-UdD?***

Nel caso di cui l'UdD associato alla nuova controparte commerciale sia diverso da quello associato alla preesistente – qualora quest'ultima abbia rifiutato la richiesta di voltura presentata dal cliente finale, Anigas non ritiene perseguibile la possibilità che la decorrenza della voltura ricada in corso mese.

Difatti, sia nei casi in cui il nuovo UdD sia già presente sul dato impianto di distribuzione sia nei casi di nuova richiesta di accesso, non sarebbe garantito l'assolvimento – entro le tempistiche previste - di tutte le attività finalizzate alla ricostruzione della filiera commerciale costruita sulla piattaforma informativa messa a disposizione dal RdB con impatti sul conferimento di capacità impegnata dal venditore (sia uscente che entrante) e, per conto suo, dal relativo Utente del Bilanciamento (si ricorda in proposito che la capacità viene conferita/aggiornata nel mese precedente e in tal modo vengono individuati gli UdD presenti sul punto). Dovrebbero essere inoltre introdotte disposizioni di profilazione e allocazione finalizzati ad evitare la duplicazione di quantitativi di gas da allocare nello stesso mese all'utente uscente e all'utente entrante, sia in sede di previsioni e di bilancio provvisorio che in sede di bilancio definitivo, pena impatti sull'esposizione del sistema e sullo sbilancio dell'utente.

Per le ragioni sopra esposte, Anigas auspica che la prestazione di voltura con switching – qualora fosse prevista – decorra ad inizio mese.

Si reputa inoltre opportuno precisare che l'introduzione di "innovazioni rilevanti", quali ad esempio una comunicazione specifica nei confronti del RdB da parte del SII per effetto della quale il RdB dovrebbe rettificare le informazioni precedentemente comunicate dal distributore per la determinazione sia del Settlement mensile sia per la definizione dei bilanci provvisori, debba essere valutata solamente a valle della definizione di un disegno organico delle attività (in particolare di quelle funzionali al Settlement) di tutta la filiera del sistema gas e dei relativi profili di responsabilità del SII e degli operatori coinvolti.

Si ritiene necessario valutare se e come il nuovo disegno generale potrà portare ad una maggiore efficienza dei flussi informativi e, in base al disegno finale, dovrà essere prevista la necessaria gradualità per



consentire le relative attività di implementazione ed adeguamento di processi e sistemi, pena maggiori costi per il sistema e potenziali contenziosi.

#### **S4. Osservazioni sull'entrata in vigore.**

##### ***Si condivide la necessità di effettuare le verifiche di funzionamento?***

Anigas non ritiene percorribile la data del 1° luglio 2016 per l'entrata in vigore della nuova regolazione della voltura gas per il tramite del SII in quanto è necessario che prima vengano effettuati gli approfondimenti richiesti e armonizzato il nuovo quadro di rapporti tra gli operatori coinvolti nei processi commerciali in esame anche in termini di ruoli e rispettive responsabilità.

Difatti, nonostante il processo in esame sia già stato sviluppato nel settore elettrico, Anigas ritiene indispensabile che, anche alla luce delle criticità, perplessità e richieste di chiarimento riportate nel presente documento derivanti dalle peculiarità e dai processi che caratterizzano il settore del gas naturale, venga prevista anche nel settore del gas naturale l'esecuzione di una adeguata fase di preparazione dei sistemi del SII e degli operatori coinvolti che comprenda anche: i) il collaudo funzionale; ii) i test di funzionamento con gli operatori coinvolti; iii) le verifiche di efficacia.

Inoltre si ricorda che la data proposta coincide con l'entrata in vigore nell'ambito del SII delle anagrafiche – mensile e annuale – Settlement e di conseguenza si ritiene preferibile non “sovrapporre” l'implementazione di più processi.